



codice fiscale: 93061820713
 codice IBAN: IT320010307863000000298025
 e-mail: centrostudiapulia@gmail.com
 sito: www.centrostudiapulia.it

Spett.le
 CENTRO STUDI APULIA CSA
 VIA Bourg-en-Bresse, 9
 San Severo (FG) 71016

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il _____, residente a _____ CAP _____
 Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____, Carta d'Identità n. _____,
 telefono _____ / _____, cellulare _____ / _____, e-mail _____,

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore _____, nato/a a _____ () il _____,
 residente a _____ CAP _____ Prov. _____ Via/Piazza _____ n. _____,
 Codice Fiscale _____,

CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di socio all'Associazione "CENTRO STUDI APULIA – CSA".
 Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

- di aver preso visione dello Statuto (stampato sul retro di questo foglio) e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto;
- d'impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale di €50,00 (cinquanta);
- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo e data _____ Firma _____

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Sì No

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del sottoscritto sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Sì No

Luogo e data _____ Firma _____

Il socio

il Socio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
 "Centro Studi Apulia - CSA"

Art.1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e della L.383/2000, L'Associazione di Promozione Sociale, non riconosciuta, denominata "Centro Studi Apulia - CSA".

Art.2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in San Severo. Eventuali futuri cambiamenti della sede potranno essere deliberati direttamente dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

Art.3) SCOPO SOCIALE

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. E' retta dai principi della mutualità, solidarietà e volontariato e persegue scopi sociali, e altruistici. Essa ha lo scopo di costituire un centro studi politico, sociale, culturale ed economico, con particolare riguardo all'attività della Pubblica Amministrazione. Pertanto, essa si pone la finalità di promuovere la tutela e la difesa del territorio della Puglia, l'approfondimento di temi sociali, culturali, politici ed economici, mediante corsi, conferenze, convegni - dibattiti, gruppi di studio, seminari, cineforum, viaggi, scambi culturali, ed ogni altra iniziativa afferente.

Tra i suoi fini istituzionali non rientra lo svolgimento di attività commerciali che, pertanto, possono essere svolte in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento della finalità istituzionali. In siffatta ipotesi, l'eventuale attività commerciale, previa comunicazione agli uffici finanziari, sarà gestita con contabilità che ne evidenzia le specifiche movimentazioni.

La competenza territoriale del Centro è limitata alla Regione Puglia; nuclei o sedi periferiche potranno essere individuati, nell'ambito di tale territorio, su "determinazione del Consiglio Direttivo".

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione potrà:

- promuovere anche iniziative ed attività a livello nazionale ed internazionale;
- progettare e gestire interventi formativi aventi come obiettivo la riqualificazione professionale, l'aggiornamento e la formazione permanente, nonché la formazione di nuove figure professionali atte a soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione;
- costituire un centro di documentazione e informazione sulle pubblicazioni (sia su materiale cartaceo che su strumenti audiovisivi e multimediali) e sugli studi più recenti riguardanti la Pubblica Amministrazione;
- formare un polo di informazione e documentazione sulla legislazione amministrativa, sulle comunicazioni e circolari amministrative e sulle decisioni dei Tribunali Amministrativi di primo e secondo grado;
- istituire borse di studio, nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese, nonché opere di documentazione in materia amministrativa;
- svolgere, inoltre, un'azione di avvicinamento dei giovani agli enti amministrativi locali per la comprensione e lo studio dei problemi politico-amministrativi;
- assumere iniziative nel campo della promozione dell'ideale europeistico, provvedendo a divulgare lo spirito dell'unificazione europea e la conoscenza degli organismi a ciò preposti, nonché a fornire informazioni sulla loro attività;
- assumere iniziative nel campo delle Pari Opportunità intesa come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politico e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origini etniche, disabilità, età e orientamento sessuale;
- assumere iniziative nel campo della promozione morale, culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini nel quadro di un sistema di educazione permanente;
- orientare e realizzare iniziative ed interventi connessi alle politiche del lavoro nonché alla valorizzazione professionale delle forze lavoro di tutti i settori delle attività produttive;
- intraprendere attività formative rivolte alla promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti;
- promuovere attività di orientamento scolastico e professionale e di formazione per giovani ed adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle esigenze formative ad esso connesse;
- intraprendere iniziative particolari finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale degli immigrati, dei giovani ed adulti emarginati e a rischio di emarginazione, per favorire il mantenimento ed il reinserimento sia nella società che nella realtà produttiva;
- promuovere attività di educazione degli adulti; attività di qualificazione e riqualificazione di quadri direttivi; attività formative attraverso scambi con paesi esteri; attività formative di aggiornamento, qualificazione e specializzazione;
- attivare interventi formativi per docenti della Pubblica Istruzione;
- promuovere iniziative ed attività nel campo dell'educazione alla legalità;
- promuovere iniziative finalizzate alla formazione sulla mediazione familiare civile e penale;
- promuovere iniziative finalizzate alla formazione sulla Protezione Civile, sia nel campo della prevenzione, sia nello specifico dell'intervento;
- potrà aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad Associazioni, Organismi ed Enti ritenuti utili e d'interesse sociale.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, di pari opportunità e di uguaglianza.

Art.4) ANNO FINANZIARIO E BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, unitamente al rendiconto economico e finanziario, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I bilanci e i rendiconti debbono essere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione per poter essere consultati da ogni associato. Dopo l'approvazione, ne è data idonea pubblicità. Il primo esercizio dell'Associazione terminerà il 31 dicembre 2013.

Art.5) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.6) DURATA CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riciclate.

Il rinnovo avverrà con l'Assemblea prevista per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

Art.7) SOCI

I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) Soci Fondatori, b) Soci Ordinari, c) Soci Onorari.

Soci Fondatori: si considerano tali quelli che si sono resi promotori della costituzione della Associazione e che hanno sottoscritto il relativo atto costitutivo. Essi pagano le quote sociali; hanno diritto al voto nell'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci Ordinari: si considerano tali quelli che aderiscono successivamente all'Associazione. Essi pagano le quote sociali; hanno diritto al voto nell'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di socio si acquisisce proponendo domanda scritta al Consiglio Direttivo che decide con giudizio insindacabile, come precisato nel successivo art. 8.

Soci Onorari: sono coloro che, per particolari meriti professionali ed etici, vengono invitati dal Consiglio Direttivo, ad insindacabile suo giudizio, a partecipare alla vita del Centro Studii e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale. Essi pagano le quote sociali, hanno diritto al voto nell'assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

L'ammissione a socio di ciascuna categoria comporta l'incondizionata accettazione ed osservanza del presente statuto.

Art.8) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione del socio ordinario nell'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- presentarsi alla domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci;
- pagamento della quota associativa che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- accettazione senza riserve del presente statuto.

Entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo decide in merito all'accettazione della domanda. La mancata accettazione deve essere motivata con giudizio insindacabile.

I soci che non avranno comunicato per iscritto il loro recesso entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale associativa. In base alle disposizioni della L.675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto da parte del socio.

Art.9) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- di usufruire delle strutture sociali e dei servizi approntati dall'Associazione nei settori di cui all'articolo 3 del presente statuto con le modalità ed i limiti che saranno eventualmente dettati in apposito regolamento;
- di presentare i propri lavori che, se ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo, potranno essere promossi e divulgati dall'Associazione;
- di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione.

All'atto dell'iscrizione, i soci si impegnano a collaborare, nei limiti delle loro possibilità e a titolo gratuito, all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività dell'Associazione, con particolare riguardo all'attività di ricerca, didattica e formativa.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

I soci, in regola con il pagamento della quota sociale annua almeno trenta giorni prima dell'assemblea, hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art.10) QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità ed indignità. La morosità verrà decisa dal Consiglio Direttivo su proposta del Segretario o del Tesoriere. La indignità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

Art.11) QUOTE SOCIALI

I soci dovranno pagare le quote associative o qualsiasi altra somma prevista dal presente statuto, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art.12) ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Collegio dei Revisori; f) il Comitato Tecnico Scientifico.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.

Art.13) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare delibera in ordine a:

- gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento dell'attività sociale;
- la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori e il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'approvazione dei bilanci consuntivi, unitamente ai rendiconti economici e finanziari, e dei bilanci preventivi;
- le eventuali spese straordinarie da sostenere;
- le modifiche all'atto costitutivo e statuto;
- quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta del Presidente diretta a ciascun socio anche mediante e-mail o sms, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta almeno due volte l'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci viene indetta dal Presidente quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci che godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci delibera:

- le modifiche allo statuto;
- lo scioglimento de dell'Associazione nei modi previsti dal successivo art. 22.

Ogni socio ha diritto a un solo voto.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri Soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, fatta eccezione, in questo caso, per l'approvazione di bilanci o per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all'art. 21 del Codice Civile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Art.14) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o più membri, comunque dispari, secondo il numero determinato al momento della nomina, eletti dall'Assemblea tra i soci eleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, qualora non vi provveda l'Assemblea, il Presidente. Nomina altresì, tra i suoi membri, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e li revoca per gravi motivi. Nomina, altresì, uno o più addetti stampa, tra i soci.

Per il primo triennio i componenti del Consiglio vengono eletti dai Soci fondatori.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea utile.

Art.15) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale annuale.

La riunione è valida con la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.16) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta.

Il Consiglio inoltre:

- convoca le assemblee dei soci;
- procede alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che provvederà alla loro approvazione;
- fissa l'importo delle quote associative e ne determina le modalità di pagamento;
- decide, in maniera insindacabile, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
- provvede alla nomina di eventuali dipendenti stabilendo la retribuzione;
- predispone, qualora ne ravvisi la necessità, un regolamento interno che verrà approvato dall'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- vigila sul buon andamento di essa e sull'osservanza da parte dei Soci del regolamento interno, se esistente, coordinando l'attività dell'Associazione anche in rapporto allo svolgimento delle attività di altre associazioni operanti in settori analoghi a quelli indicati all'articolo 3 del presente statuto.

Art.17) IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le presiede;
- cura l'esecuzione, coordinata dal Segretario, delle delibere dell'Assemblea e di quelle del Consiglio Direttivo;
- ha l'uso esclusivo della firma sociale, salvo i casi di assenza o impedimento di cui all'art.15 del presente statuto, ed è responsabile dell'andamento o della realizzazione dell'attività sociale;
- provvede alla direzione generale e particolare dell'Associazione,
- vigila sul buon andamento di essa e sull'osservanza da parte dei Soci del regolamento interno, se esistente, coordinando l'attività dell'Associazione anche in rapporto allo svolgimento delle attività di altre associazioni operanti in settori analoghi a quelli indicati all'articolo 3 del presente statuto.

Tra i poteri del Presidente rientrano a titolo esemplificativo:

- interventire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- effettuare qualsiasi operazione finanziaria e bancaria con firma congiunta del Tesoriere;
- aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali;
- emettere e girare assegni sui conti correnti dell'associazione, con firma congiunta del Tesoriere;
- prelevare somme presso gli istituti di credito, nonché versare con resto, con firma congiunta del Tesoriere;
- esigere e cedere crediti, deliberati dal Consiglio Direttivo, riscuotere somme, reversali, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie emessi sia dall'Istituto di emissione che dalla Cassa Depositi e Prestiti, da Enti statali, parastatali, regionali, comunali e da qualunque ufficio o ente pubblico e privato in genere;
- riscuotere contributi concessi da enti pubbliche e da privati, se non accreditati direttamente sul conto intestato all'Associazione;
- fare operazioni su conti correnti postali e postagiri con firma congiunta del Tesoriere, rilasciare quietanze e discarichi;
- rappresentare l'Associazione in tutte le operazioni inerenti la spedizione, lo svencolo o il ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere, anche raccomandate e assicurate;
- intimare precetti, assumere e licenziare impiegati ed operai deliberati dal Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere contratti in genere deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente potrà inoltre nominare procuratori, conferendo loro parte dei suoi poteri.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il semplice esercizio da parte del Vice Presidente della firma sociale implica la presunzione ad ogni effetto di legge di un impedimento in capo al Presidente. In tali casi i terzi che contrattano con il Vicepresidente sono liberati da ogni responsabilità verso l'Associazione per eventuale carenza di rappresentanza in capo al Vicepresidente.

Art.18) IL VICE PRESIDENTE – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

Il Segretario deve:

- verbalizzare tutte le sedute del Consiglio Direttivo,
- aggiornare il registro degli iscritti e quello del Consiglio Direttivo, con specifica indicazione delle singole cariche ricoperte dai membri dello stesso;
- stendere la corrispondenza epistolare e le attestazioni e certificazioni concernenti l'attività dell'Associazione su indicazione del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario affianca il Presidente in tutte le attività.

Il Tesoriere ha la competenza sulla gestione della cassa con obbligo di rendiconto e provvede ai pagamenti dietro autorizzazione scritta firmata dal Presidente, salvo che per le spese di piccola entità, al pagamento delle quali provvede direttamente e senza obbligo di autorizzazione o ratifica. Si intendono spese di piccola entità quelle che non superano l'importo di € 250,00 (euroduecentocinquanta).

Art.19) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soci.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

I Revisori devono:

- accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione ai bilanci annuali.

Essi, devono accertare la consistenza di cassa e esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi.

Il Collegio nominerà, al suo interno, il Presidente se non vi ha provveduto l'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione e fra quest'ultima ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

Art. 21) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque o più membri, comunque dispari, secondo il numero determinato al momento della nomina, anche non soci, scelti tra esperti di diritto amministrativo e pubblico e di altre discipline rientranti nelle finalità dell'Associazione, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, con qualifica dirigenziale, con documentata esperienza lavorativa, professionale, scientifica e didattica nei settori di precupio interesse della stessa Associazione, in linea con lo scopo sociale, contenuto nell'art. 3 del presente Statuto.

Il Comitato è Organo consultivo e di garanzia, in ordine alla qualità e al rigore tecnico-scientifico delle attività formative dell'Ente.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha la funzione di esaminare, promuovere e coordinare i progetti, proposti dal Consiglio Direttivo, attinenti la crescita culturale dei cittadini nel campo della Pubblica Amministrazione (campagne di educazione civica, organizzazione dei convegni e istituzione di borse di studio).

Il Comitato nominerà al suo interno il Presidente, se non ha provveduto l'Assemblea, lo stesso assumerà anche le funzioni di Direttore Scientifico dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico potrà partecipare, se invitato, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico delibera, a maggioranza, con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 22) LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono: il libro dei soci, il libro delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti, il libro del Collegio dei Probiviri, il libro del Comitato Tecnico Scientifico, il libro giornale della contabilità sociale, il libro inventari, il registro cassa, nonché qualunque altro registro previsto dalla legge.

Tali libri, prima di essere posti in uso, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Tesoriere in ogni pagina, salvo quanto stabilito dalle leggi in materia.

Art. 23) PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale è costituito:

- dalle quote associative versate periodicamente dai soci;
- da sovvenzioni, donazioni, erogazioni, liberalità, lasciti e contributi versati dai soci, dai terzi, da società, da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione, raccolte di fondi occasionali rivolte a campagne di sensibilizzazione, ricorrenze ecc.;
- dai contributi della Pubblica Amministrazione per convenzioni o accreditamenti in funzione di attività con finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'associazione;
- dal ricavato da cessione a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai propri soci;
- da eventuali fondi di riserva.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' vietata altresì la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, dei proventi delle attività.

La quota ed i versamenti associativi effettuati dai soci non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24) SCIoglIMENTO

L'Associazione può sciogliersi, oltre che per le cause previste dalla legge, per deliberazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, con il concorso di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea provvederà, inoltre, a nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra i componenti del Consiglio Direttivo ed i Soci, stabilendone i poteri.

Il caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione è obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

Art. 25) RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.